

dottore Domenico Guriati, 1 avvocato Domenico Giuriati, 1 avvocato Domenico Giuriacci, 1 dottore Giovanni Giuciati, e finalmente 1 avvocato Giacomo Giuriati;

« Considerato che i voti i quali dicono avvocato Domenico Guriati, dottore Domenico Giuriati e avvocato Domenico Giuriacci, dovevano essere attribuiti all'avvocato Domenico Giuriati, contenendo essi una indicazione sufficiente dell'avvocato Domenico Giuriati che gli elettori volevano onorare dei loro suffragi;

« Che, ciò posto, l'avvocato Domenico Giuriati avrebbe ottenuto 34 voti e quindi il diritto di essere posto in ballottaggio col cavaliere Sandri, preferibilmente al conte Maniago, il quale non riportava che 30 voti;

« A maggioranza di voti:

« La Giunta conchiude che si abbia a rinnovare la votazione di ballottaggio nel collegio di Spilimbergo, e che questo ballottaggio debba seguire tra il cavaliere Antonio Sandri e l'avvocato Domenico Giuriati.»

Pongo ai voti le conclusioni della Giunta per la verificazione delle elezioni, cioè perchè si proceda ad una nuova votazione di ballottaggio nel collegio di Spilimbergo tra il cavaliere Sandri e l'avvocato Domenico Giuriati.

(Sono approvate.)

La stessa Giunta ha trasmesso al Seggio quest'altro verbale:

« La Giunta delle elezioni,

« Visti gli atti della elezione del collegio di Gerace;

« Visti i richiami inoltrati contro la proclamazione del deputato di quel collegio, fatta nel 6 aprile ultimo, dietro votazione di ballottaggio tra i signori De Blasio e Luigi Raffaele Macri, nella persona di quest'ultimo;

« Vista la dichiarazione 7 aprile 1873, sottoscritta da Vincenzo Commisso, Vincenzo Marzano ed altri sei proprietari domiciliati in Gerace, le cui firme sono state certificate vere nel 1° maggio corrente col mezzo di notaio, relativa ad illeciti mezzi che sarebbero stati impiegati a procacciare voti al signor Luigi De Blasio, e nella quale si afferma che, per dichiarazione di certo Scordo, cinque voti sarebbero stati ottenuti coi mezzi accennati;

« Udita la relazione del deputato Piroli;

« Ritenuto in fatto che nel 30 marzo 1873 si precedeva alla votazione per l'elezione del deputato del collegio di Gerace, nel quale sono iscritti 672 elettori;

« Che prendevano parte alla votazione 487 elettori, il cui riparto risultò come segue:

« Al signor Luigi De Blasio voti 243

« Al signor Luigi Macri » 235

« Voti dispersi » 6

« Voti dichiarati nulli » 2

« Scheda bianca » 1

« Che il verbale della sezione di Siderno dichiara che dallo scrutinio e dalla numerazione dei bollettini riconoscevasi che gli elettori votanti erano in numero di 145; che i bollettini validi erano 143, i bollettini dichiarati nulli erano 1, in tutto 144, ripartiti come segue: al De Blasio Luigi 92, al Macri 49, a De Blasio Vincenzo 1, a Macri Luigi di Raffaele 1, un bollettino nullo, e il verbale si chiude colla dichiarazione che dallo squittinio risultarono, in luogo di 145 biglietti, numero 144;

« Che, procedendo l'ufficio della prima sezione alla ricognizione generale dei voti e constatato il risulamento sopra riferito, si impegnò contestazione sul doversi o no proclamare deputato il signor Luigi De Blasio, il quale avrebbe riuniti in suo favore più del terzo dei voti del totale numero dei membri componenti il collegio, e più della metà dei suffragi dati dai votanti, l'ufficio ritenne che il numero dei votanti nella sezione di Siderno avesse a ritenersi di 145 e non di 144, come era stato rettificato dalla sezione stessa, e che nel numero dei suffragi si dovesse comprendere la scheda bianca, e portato a 486 il numero dei voti, proclamava il ballottaggio tra i signori De Blasio e Macri;

« Che nella votazione di ballottaggio risultò eletto e proclamato deputato il signor Luigi Macri, con voti 289 contro 244 dati al De Blasio.

« E considerando che, dopo la rettificazione portata dall'ufficio della sezione di Siderno al numero erroneamente indicato di 145 votanti, l'ufficio principale doveva attenersi al risultamento di fatto accertato definitivamente da quel verbale;

« Considerando che l'articolo 90 della legge elettorale 17 dicembre 1860, nel disporre che niuno s'intende eletto se non riunisce più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti all'adunanza, non può riferirsi che ai voti effettivi, ai suffragi dati ad alcuno dei candidati;

« Che una scheda bianca non è un suffragio, e non può computarsi nel determinare se un candidato abbia riportato il numero dei voti a termini e nello spirito della accennata disposizione, per la stessa, anzi con maggiore ragione per cui non si computano i bollettini che non portano sufficiente indicazione della persona eletta;

« Che, detratto un voto aggiunto arbitrariamente dall'ufficio principale al risultato della sezione di Siderno, e detratta la scheda bianca indebitamente computata come suffragio valido, ne discende che il De Blasio, il quale aveva riportato 243 suffragi, cioè più del terzo del totale numero dei membri componenti il collegio (209) e più della metà dei suffragi dati dai votanti presenti (284), risultò eletto, e doveva essere proclamato deputato al primo squittinio;

« Considerando che non può aversi riguardo alla dichiarazione 7 aprile 1872, la quale, a parte ogni altro motivo, si riferiva alla votazione di ballottaggio;